



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,  
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE  
E FORESTALI

Servizio sostegno e promozione  
comparti commercio e terziario

commercio@regione.fvg.it  
tel + 39 040 3772405  
fax + 39 040 3772446  
I - 34132 Trieste, via Trento 2

**Prot. 0038748/P dd. 9 dicembre 2013**

Class. 4 - 8

riferimento **prot. PG/U 0158369 dd.**

**28.11.2013**

allegato

Trieste, data protocollo

Al Comune di

**oggetto: legge regionale 29/2005, articolo 42, commi 4 e 8: SCIA per l'attività di commercio su aree pubbliche in forma esclusivamente itinerante – Divieto di ulteriori SCIA**

Con la nota a margine citata del Comune in indirizzo, è stato richiesto se il divieto di cui al comma 8 dell'articolo 42 della legge regionale 29/2005 sia limitato soltanto all'attività di commercio sulle aree pubbliche in forma esclusivamente itinerante, oppure riguardi anche l'attività con posteggio.

Il richiamato comma 8 recita: <<L'operatore, già intestatario del titolo di cui al comma 4 (ossia per il commercio sulle aree pubbliche in forma esclusivamente itinerante), non può presentare ulteriori segnalazioni certificate d'inizio attività ai fini dell'esercizio del commercio sulle aree pubbliche in forma esclusivamente itinerante>>; tale disposizione, così riformulata dalla legge regionale comunitaria 15/2012 (articolo 8, comma 1, lett. c), non contempla il divieto della SCIA, ai fini dell'attività esclusivamente itinerante, in capo agli intestatari della sola autorizzazione di cui al comma 3 sempre dell'articolo 42 (autorizzazione al commercio sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio), ma soltanto in capo a chi sia già intestatario del "titolo" per lo svolgimento dell'attività in forma esclusivamente itinerante (comma 4 sempre dell'articolo 42).

Un tanto, differentemente da quanto sancito dalla previgente formulazione del comma 8 in argomento, dove si sanciva: <<Al richiedente, già intestatario o dell'autorizzazione prevista al comma 3 (con posteggio), o di quella prevista al comma 4 (esclusivamente itinerante) per il territorio regionale, non può essere rilasciata una nuova autorizzazione al commercio sulle aree pubbliche in forma esclusivamente itinerante>>; la regola, come illustrato, è stata modificata dalla legge regionale comunitaria 15/2012.

Distinti saluti

**IL DIRETTORE CENTRALE**

- dott. Franco MILAN –

*firmato digitalmente*

Responsabile del procedimento: dott. Paolo Delfabro – Direttore del Servizio  
tel: 040 3772405 e.mail: paolo.delfabro@regione.fvg.it  
PDF

Responsabile dell'istruttoria: Bracale Riccardo (disciplina del commercio)  
tel. 040 3775221 e mail: riccardo.bracale@regione.fvg.it  
RBr